

COMUNE DI RIPI

(Provincia di Frosinone)

TAGLIO DI N. 2 PARTICELLE BOSCHIVE SITE IN LOCALITÀ COLLE SAN PIETRO E COLLE MORTO

CAPITOLATO D'ONERI

Allegato "A" alla Determinazione n° 123 del 07/10/2019

1

Art. 1

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Il Comune di Ripi (FR), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 07.12.2018, esecutiva, ed in base all'autorizzazione di cui alla determinazione n° 3484 del 03.10.2019 rilasciata dalla Provincia di Frosinone, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco in località "COLLE SAN PIETRO E COLLE MORTO" (P.F. 5 , P. F. 3 del f. 31 part. 105-106 e part. 109) assegnato a taglio dal professionista incaricato con progetti assunti al protocollo del Comune in data in data 26.09.2018 (prot. n. 6017).

La vendita avverrà a mezzo di asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi degli artt. 63 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

Art. 2

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

La vendita si effettuerà a corpo e non a misura, per mezzo di offerte segrete in aumento senza alcun limite da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 73/c e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modificazioni. Il prezzo a base d'asta è pari ad **Euro 55.998,16 (diconsi cinquantacinquemilanovecentonovantotto/16)**, - (P.F. 5 f. 31 part. 105-106, € 28.145,58 + P. F. 3 f. 31 part. 109, € 27.852,58), oltre I.V.A., alle condizioni generali e speciali previste nel presente capitolato d'oneri. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere, per qualsiasi ragione, alcuna diminuzione del prezzo di acquisto.

Art. 3

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO - DIREZIONE LAVORI

Particella Forestale n° 5 "COLLE SAN PIETRO"

Il materiale posto in vendita, stimato in 309,45 metri cubi (circa 9.606 quintali), è costituito da un bosco ceduo matricinato a prevalenza di querceti (f. 31 part. 105-106).

Particella Forestale n° 3 "COLLE MORTO"

Il materiale posto in vendita, stimato in 235,28 metri cubi (circa 9.506 quintali), è costituito da un bosco ceduo matricinato a prevalenza di querceti (f. 31 part. 109).

Ulteriori specificazioni del materiale legnoso decretato al taglio sono contenute nel progetto esecutivo di utilizzazione forestale, approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 07.12.2019.

Art. 4

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Terminata l'asta verrà redatto un processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, sottoscritto dall'autorità che presiede l'asta, dall'aggiudicatario se presente e da due testimoni. L'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Ripi. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 5

CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione da parte del Comune di Ripi, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione a mezzo polizza fidejussoria pari al 10% del valore dell'aggiudicazione, a garanzia degli obblighi contrattuali. La presente polizza sarà svincolata a seguito del collaudo del bosco a taglio ultimato.

Il Comune di Ripi ha il diritto di valersi della cauzione per le inadempienze dell'aggiudicatario derivanti:

- dalla inosservanza delle norme e prescrizioni del presente capitolato d'oneri;
- dal mancato adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- dalla mancata osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

Il Comune di Ripi può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La reintegrazione dovrà avvenire entro il termine e nella misura che saranno indicate dal Comune di Ripi; in caso di inottemperanza, il Comune di Ripi può sospendere le operazioni di esbosco e di smacchio e può procedere alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante la stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

La fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Ripi. La fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, relativa al deposito cauzionale dovrà avere validità fino al termine di dodici mesi decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo.

La mancata costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente primo comma del presente articolo, determina la revoca dell'affidamento come previsto dal successivo art. 7.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 6

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione della determina di aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati dal comma precedente, per cause addebitabili al Comune, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune di Ripi, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In questo caso, l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo la restituzione del deposito cauzionale costituito a corredo della propria offerta.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, non si presenti, nel giorno stabilito, per la stipulazione del contratto, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento del deposito cauzionale costituito a corredo dell'offerta e conseguente nuova aggiudicazione. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato d'oneri;
- b) il progetto di taglio.

In caso di urgenza, in attesa della stipulazione del contratto, il Comune di Ripi può dar luogo alla consegna dei lotti sotto le riserve di legge.

Art. 7

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se l'aggiudicatario si dimostrasse non in possesso dei requisiti necessari alla stipula del contratto come previsti dalla legge e dai documenti di gara, fatte salve le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni mendaci eventualmente prodotte in sede di gara, il Comune di Ripi potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale caso il Comune avrà la facoltà di disporre liberamente per una nuova gara o procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva, incamerando il deposito cauzionale costituito a corredo dell'offerta.

Egualemente il Comune potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in caso di mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 5 nonché nel caso in cui la ditta aggiudicataria, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, non si presenti, nel giorno stabilito, per la stipulazione del contratto, così come previsto dal precedente art 6 e in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato.

Il contratto potrà essere risolto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1456 C.C. per grave inosservanza delle norme contrattuali e per gravi omissioni o ritardi negli adempimenti di competenza.

In caso di inadempienze contrattuali di cui al precedente comma, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora l'aggiudicatario non provveda entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite posta certificata o a mezzo raccomandata A/R, a sanare le medesime, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, con incameramento della cauzione definitiva e del deposito cauzionale costituito a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dall'Ente.

Art. 8

CONSEGNA DEL BOSCO

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di vendita, l'Ente appaltante inviterà, mediante raccomandata A/R o a mezzo p.e.c., l'aggiudicatario a prendere in consegna il materiale venduto.

Delle operazioni di consegna deve essere redatto apposito verbale.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 7 alla risoluzione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando della cauzione definitiva e del deposito cauzionale costituito a corredo dell'offerta.

Art. 9

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione, tramite bonifico bancario presso il conto di tesoreria comunale, in tre rate differenziate:

- a) la prima rata, **pari al 40%** del prezzo di aggiudicazione, più il saldo delle spese di aggiudicazione, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, di collaudo e RUP oltre alle spese per la registrazione del contratto ed all'imposta di bollo nonché ai diritti di rogito, dovrà essere pagata alla stipulazione del contratto;
- b) la seconda rata, **pari al 30%** del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro il terzo mese dalla consegna;
- c) la terza ed ultima rata, **pari ad un ulteriore 30%** del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro il sesto mese dalla consegna.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'alienante gli interessi moratori nella misura di legge sulle somme non pagate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, non si presenti, nel giorno stabilito, per la stipulazione del contratto o non provveda al versamento della prima rata, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione da parte dell'Ente e conseguente nuova aggiudicazione.

In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, il contratto potrà essere risolto ai sensi del precedente art 7.

Art. 10

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Ripi, al Direttore dei Lavori nonché al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Stazione Forestale competenti per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 11

TERMINE DI ESECUZIONE

Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro il termine di **6 (sei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori**, salvo eventuali proroghe concesse a termini del successivo articolo 12 e fatta eccezione per i periodi di sospensione non dipendenti da fatto dell'aggiudicatario.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno avvenire entro gli stessi termini, salvo eventuali proroghe concesse a termini del successivo articolo 12.

Le eventuali utilizzazioni oltre il termine di cui ai precedenti commi dovranno sempre essere eseguiti nel rispetto del periodo di esecuzione previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide per la Provincia di Frosinone.

Art. 12

PROPRIETÀ DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini indicati al precedente art. 11 e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune di Ripi rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 13

PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dal precedente art. 11 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta, previo nulla osta del Comune di Ripi, all'Amministrazione provinciale di Roma cui, salvo diverse disposizioni di legge, compete la facoltà di concederla.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente da parte dell'Ente medesimo o proprio tecnico incaricato.

Art. 14

DIVIETO DI SUBAPPALTI

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente al Comune di Ripi di avvalersi della possibilità di risolvere il contratto e di adottare tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 7.

Art. 15

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 16

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 17

PENALITÀ PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE ANELLATURE E/O DELLE NUMERAZIONI IN VERNICE; MANCATO RILASCIO DELLE PIANTE DI RISERVA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili le anellature e le numerazioni in vernice delle piante da riservarsi dal taglio.

Per le sotto indicate infrazioni, rilevate dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'aggiudicatario e/o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 30,00 (trenta/00) per ogni anellatura e/o numerazione cancellata e/o resa illeggibile;
- 1) di € 30,00 (trenta/00) per ogni pianta di riserva anellata e/o numerata risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali;
- 2) di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- 4) di € 20,00 (venti/00) per ogni metro quadro di terreno danneggiato ricadente in formazioni erbose o cespugliate escluse dall'utilizzazione;

Art. 18

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinare sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

Art. 19

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque il Comune di Ripi anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 20

COSTRUZIONE CAPANNE

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito dall'art. 11 del presente capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 21

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E/O PIAZZALI PENALITÀ

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco; è consentita la sola manutenzione di quelle esistenti, compreso il ripristino della larghezza catastale della sede stradale e l'eventuale ricarico di materiale calcareo.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, rilevata dal Direttore dei Lavori o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato o in sede di collaudo, comporterà l'applicazione di una penalità di € 10,00 (dieci/00) al metro quadro danneggiato, fatta salva l'applicazione di quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali.

Art. 22

SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali l'ente proprietario può sospendere i lavori di utilizzazione. L'ente proprietario nel caso in cui la violazione riguarda le modalità di utilizzazione del soprassuolo di cui al progetto di taglio ed alle autorizzazioni da parte della ditta aggiudicataria, può chiedere

all'ente delegato la sospensione dell'autorizzazione, e qualora la gravità delle violazioni lo giustifichi la revoca definitiva dell'autorizzazione

Art. 23

COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione, a mezzo di raccomandata con r.r. o a mezzo pec, al Comune di Ripi, al Direttore dei Lavori ed alle ulteriori autorità competenti.

Il Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dal termine di cui al precedente comma, è tenuto a certificare per iscritto al Comune di Ripi, a seguito dei necessari ed opportuni accertamenti, eventualmente eseguiti in contraddittorio con l'aggiudicatario, l'effettiva ed avvenuta ultimazione del taglio.

Il collaudo sarà eseguito, per conto del Comune di Ripi, da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, o da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario, il Direttore dei Lavori ed il rappresentante del Comune di Ripi saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 24

DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Il Comune di Ripi potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione di cui al precedente art. 5, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 25

RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori di taglio l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come prescritte dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Egli, in particolare, dovrà dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale e dovrà dotare il luogo di lavoro dei dispositivi di pronto soccorso previsti dalla legge.

Le apparecchiature e le attrezzature di lavoro dovranno essere rispondenti alle vigenti normative ed, in particolare, alla Direttiva Macchine 89/392/CEE ed al D.P.R. n° 459/06, al D. Lgs. n° 81/08, salvo altre.

Art. 26

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Il Comune di Ripi non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 27

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo il Comune di Ripi verso qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

A garanzia di quanto sopra indicato, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra il Comune di Ripi riguardo ai danni che potessero verificarsi nel corso dell'utilizzazione boschiva o, comunque, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Ripi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione per responsabilità civile deve essere pari almeno a 500.000,00 Euro.

La copertura assicurativa di cui al comma precedente decorre dalla data di consegna del bosco e cessa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Comune di Ripi copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del bosco.

La polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Ripi; in essa, inoltre, dovrà essere precisato che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 28

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29

ACCANTONAMENTI

L'Ente proprietario dovrà prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 10% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi della L.R. n. 44/1994 e della L.R. n. 39/2002. Tale somma dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti della medesima L.R. n. 44/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30

RACCOLTA DEL FRASCAME E DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

In caso di richiesta, la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire ai cittadini di Ripi (FR) la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni contestazione.

Art. 31

RESPONSABILE DEL CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso di inadempienza rilevata dal Direttore dei Lavori, da personale del Comune di Ripi o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 32

CARTELLO DI CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà apporre, in posizione ben visibile e presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello contenente informazioni relative agli interventi da eseguirsi.

Art. 33

OBBLIGO SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI O PATRIMONIALI

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune di Ripi ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d'oneri.

Art. 34

PULIZIA E SGOMBERO DELL'AREA

L'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti, è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà eventualmente giacessero al momento della consegna o che vi siano successivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale.

La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze, accertate dal Direttore dei Lavori, o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, o dagli Agenti di P.M. del Comune di Ripi saranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, la seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali : € 100,00 (cento/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo;

- per i rifiuti urbani : € 20,00 (venti/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo.
I rifiuti speciali ed i rifiuti urbani di cui ai commi precedenti andranno smaltiti, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 35

RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si applicheranno le norme di cui alla Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 nonché le eventuali ulteriori norme vigenti in materia.